

ALLEGATO "A"
STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"IL PICCOLO MUSEO DI CAMPOLUNGO - APS"

Testo integrale sostitutivo dello statuto originario



ART. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, un'associazione non riconosciuta denominata "Il Piccolo Museo di Campolungo - Associazione di Promozione Sociale", di seguito "Associazione".

L'Associazione acquisisce la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e di Ente del Terzo Settore con l'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A decorrere dall'iscrizione utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'acronimo "APS" e gli estremi dell'iscrizione.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ascoli Piceno (AP), frazione Campolungo, in Via Campolungo n. 121/A, CAP 63100.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altro Comune costituisce modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, secondarie, depositi, laboratori e recapiti, nel rispetto della normativa vigente.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ, PRINCIPI E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, democratica e senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza, pari dignità degli associati, trasparenza, partecipazione, responsabilità e non discriminazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e della memoria storica, nel rispetto della normativa applicabile;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

In particolare, l'Associazione realizza tali attività attraverso:

- il recupero, lo studio, la ricerca, la documentazione, la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni contadine, della memoria storica locale, degli antichi mestieri e dell'archeologia industriale;
- la conservazione, catalogazione, manutenzione, esposizione e valorizzazione di veicoli storici, motori, macchine, attrezzature, utensili, manufatti, documenti e testimonianze della meccanica tradizionale, del lavoro artigiano e della cultura tecnica;
- l'organizzazione e la gestione di musei, raccolte, esposizioni, mostre, visite guidate, incontri, convegni, eventi culturali, giornate dimostrative, rievocazioni, attività ricreative di interesse sociale e iniziative divulgative;
- l'organizzazione di laboratori pratici, dimostrazioni, corsi, attività didattiche, educative, formative ed extrascolastiche, anche dedicate alla meccanica tradizionale, alla conservazione e al restauro dimostrativo di beni storici;

- la produzione e diffusione di documentazione fotografica e audiovisiva, materiali informativi, pubblicazioni, archivi, cataloghi, banche dati, contenuti multimediali e strumenti digitali relativi al patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio;
- la promozione di tecniche e strumenti innovativi e digitali connessi alle attività culturali, educative, museali e associative;
- attività di informazione, orientamento, formazione e accompagnamento alla progettazione rivolte ad associati, enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti locali e altri soggetti senza scopo di lucro, finalizzate a rafforzarne le capacità organizzative e progettuali e a favorire la realizzazione di iniziative riconducibili ai diversi ambiti di interesse generale previsti dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, senza limitazione al solo settore culturale o alle specifiche finalità tematiche dell'Associazione;
- la partecipazione e la collaborazione a progetti, reti, partenariati, convenzioni, bandi e avvisi pubblici o privati coerenti con le attività e le finalità statutarie;
- l'organizzazione di itinerari, visite, iniziative turistiche e percorsi di conoscenza del territorio aventi interesse sociale e culturale.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa attuativa.

L'individuazione delle attività diverse è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne verifica la coerenza con le finalità associative e il rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità.

A titolo esemplificativo, possono rientrare tra le attività diverse:

- la vendita di gadget, riproduzioni, pubblicazioni, materiali culturali, didattici o artigianali e prodotti connessi alle iniziative associative;
- la cessione di biglietti o titoli di accesso a eventi, mostre, visite, corsi e laboratori;
- lo svolgimento a pagamento di corsi, laboratori, servizi didattici e attività formative;
- servizi tecnici, organizzativi, documentali, editoriali, comunicativi e digitali;
- la predisposizione, la redazione, il coordinamento, il monitoraggio, la gestione documentale e il supporto alla rendicontazione di proposte progettuali, domande di contributo e partecipazioni a bandi pubblici o privati, svolti in favore di associati, enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti locali e altri soggetti senza scopo di lucro, operanti in qualunque ambito di interesse generale previsto dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, anche se diverso dalle specifiche finalità culturali, museali e di valorizzazione della memoria storica proprie dell'Associazione, purché le iniziative perseguano finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- attività di manutenzione, conservazione o restauro di beni e manufatti, quando svolte a titolo corrispettivo e non riconducibili direttamente alle attività di interesse generale.

Gli eventuali proventi sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI E RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- quote e contributi associativi;
- contributi pubblici e privati, rimborsi derivanti da convenzioni e progetti, finanziamenti e proventi da bandi;
- donazioni, liberalità, lasciti ed erogazioni liberali;
- proventi delle raccolte fondi;
- proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali;
- rendite patrimoniali e ogni altra entrata ammessa dalla legge.

ART. 6 - ASSOCIATI

Possono essere associati le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e intendono contribuire al loro perseguimento.

Possono altresì essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nel rispetto dell'articolo 35, comma 3, del Codice del Terzo Settore e degli ulteriori limiti previsti dalla normativa vigente.

Il numero degli enti del Terzo Settore o degli enti senza scopo di lucro diversi dalle associazioni di promozione sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso e le altre cause di perdita della qualifica previste dal presente statuto.

Tutti gli associati hanno pari dignità e sono titolari dei medesimi diritti e doveri, senza discriminazioni di natura economica o di qualsiasi altra natura.

La quota associativa è personale, intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi intende aderire all'Associazione presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità associative, di accettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti e di impegnarsi a rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

Per gli enti, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante ed è corredata dalla deliberazione dell'organo competente e dall'indicazione della persona incaricata di rappresentare l'ente nei rapporti associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata senza ritardo nel libro degli associati.

Il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea. L'Assemblea decide nella prima riunione utile, se non appositamente convocata, garantendo all'interessato la possibilità di esporre le proprie ragioni.

Il Consiglio Direttivo riferisce periodicamente all'Assemblea sulle domande accolte e respinte.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione secondo lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- partecipare all'Assemblea, intervenire nella discussione e formulare proposte;
- votare, se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, per l'approvazione dei bilanci, per l'elezione degli organi sociali e sugli altri argomenti sottoposti all'Assemblea. Per gli associati minorenni, il diritto di voto è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale, secondo la normativa vigente;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti alle cariche associative, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- essere informati sulle attività e sulle deliberazioni dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- mantenere un comportamento corretto, responsabile e coerente con le finalità associative;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, alla realizzazione delle attività dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale eventualmente deliberata dall'Assemblea, nei termini e con le modalità stabiliti.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per recesso, decesso, scioglimento dell'ente associato, morosità o esclusione.

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione.

La morosità può comportare la perdita della qualifica soltanto dopo che l'Associazione abbia inviato all'interessato un sollecito scritto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per regolarizzare la posizione. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza per morosità e ne dà comunicazione motivata all'interessato.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra cui:

- violazione grave o reiterata dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- comportamento contrario alle finalità associative o idoneo a recare grave danno morale o materiale all'Associazione;
- persistente inadempimento degli obblighi associativi.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Contro la decadenza per morosità o il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile, garantendo il diritto dell'interessato di esporre le proprie ragioni.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 - VOLONTARI

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge e dagli organi sociali. Sono vietati i rimborsi forfetari.

I volontari non occasionali sono iscritti nell'apposito registro e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 11 - LAVORATORI E COLLABORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I rapporti di lavoro e collaborazione sono instaurati nel rispetto della legge, dei contratti collettivi applicabili, dei principi di trasparenza e della coerenza con le finalità associative.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, quando nominato o obbligatorio per legge;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando nominato o obbligatorio per legge.

Le cariche associative sono elettive, temporanee e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragioni dell'incarico. Restano salvi gli eventuali compensi spettanti all'Organo di controllo o al revisore legale nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 13 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo, l'eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno ed è inviato almeno otto giorni prima mediante posta elettronica, PEC, consegna a mano, messaggio scritto o altro mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione o in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva, la possibilità di intervenire in tempo reale, l'esercizio del voto e la verbalizzazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza, da un associato designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante.

ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale; può approvare il bilancio preventivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le relative azioni;
- decide sui ricorsi relativi al rigetto delle domande di ammissione, alla morosità e all'esclusione degli associati;
- approva i regolamenti che incidono sui diritti e sui doveri degli associati o sul funzionamento degli organi sociali;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dal presente statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, nomina i liquidatori e decide sulla devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 15 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA, VOTAZIONI E DELEGHE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni ordinarie sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Ogni associato avente diritto di voto dispone di un voto. Le votazioni avvengono di norma a voto palese, salvo che riguardino persone o che l'Assemblea deliberi diversamente.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può ricevere non più di due deleghe.

Di ogni riunione è redatto verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante. Le deliberazioni sono conservate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri da tre a sette, eletti dall'Assemblea. I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate oppure tra le persone indicate dagli enti associati, nel rispetto dell'articolo 26 del Codice del Terzo Settore.

I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea determina il numero dei componenti all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentrano, secondo l'ordine di preferenza risultante dall'ultima elezione assembleare, i primi tra coloro che sono risultati non eletti, purché disponibili e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto. In mancanza di soggetti non eletti disponibili, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante nuova elezione. Il componente subentrato o eletto in sostituzione resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade qualora venga meno la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea. In tale caso il Presidente convoca senza ritardo l'Assemblea per il rinnovo dell'organo.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviato con mezzi idonei, anche telematici, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.



Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva e la verbalizzazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato nel relativo libro sociale.

ART. 18 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e gli altri documenti da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione, sulla morosità e sull'esclusione degli associati;
- gestisce le risorse economiche, i beni e il patrimonio dell'Associazione;
- approva programmi, iniziative, attività, convenzioni, accordi, collaborazioni e progetti coerenti con le finalità associative;
- delibera la partecipazione dell'Associazione a bandi, avvisi pubblici o privati, reti e partenariati e approva lo svolgimento, in favore di enti e soggetti senza scopo di lucro, delle attività di supporto progettuale previste dal presente statuto;
- individua e attiva le attività diverse, secondarie e strumentali e ne verifica i limiti;
- cura la tenuta dei libri sociali e gli adempimenti amministrativi, fiscali e relativi al RUNTS;
- può predisporre regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea quando incidano sui diritti e doveri degli associati o sul funzionamento degli organi;
- delibera il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune e l'istituzione o soppressione di sedi operative.

ART. 19 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e vigila sul buon andamento dell'Associazione.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato, oppure da un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore o quando lo ritenga opportuno.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Essi sono scelti tra le categorie di soggetti indicate dall'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile; se l'Organo è collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, quando previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida vigenti.

Quando ricorrono i presupposti di legge, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purché sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che la revisione legale sia affidata all'Organo di controllo nei casi consentiti dalla legge.

L'Assemblea può deliberare la nomina del revisore legale anche quando non obbligatoria.

ART. 22 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da fondi, riserve e altre disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli associati non hanno alcun diritto individuale sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio di esercizio secondo le disposizioni dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e gli schemi ministeriali applicabili.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo i maggiori termini consentiti dalla legge in presenza di motivate esigenze.

Dopo l'iscrizione al RUNTS, il bilancio e gli altri atti obbligatori sono depositati nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il bilancio sociale è redatto, depositato e pubblicato quando obbligatorio.

ART. 24 - LIBRI SOCIALI E DIRITTO DI CONSULTAZIONE

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori e in particolare:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- gli ulteriori libri e registri richiesti dalla normativa vigente.

I libri degli associati, dei volontari, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; i libri degli altri organi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo. La consultazione è consentita presso la sede legale oppure con modalità telematiche idonee entro trenta giorni dalla richiesta, nel rispetto della riservatezza, della normativa sulla protezione dei dati personali e dei diritti dei terzi.

L'associato può estrarre copia dei documenti consultati a proprie spese, salvo i limiti necessari alla tutela dei dati personali e delle informazioni riservate.

ART. 25 - REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare aspetti organizzativi, amministrativi, tecnici o operativi non espressamente regolati dal presente statuto, l'Associazione può adottare regolamenti interni, purché non in contrasto con la legge e con lo statuto.

I regolamenti che incidono sui diritti e doveri degli associati o sul funzionamento degli organi sociali sono approvati dall'Assemblea. Gli altri regolamenti operativi possono essere adottati dal Consiglio Direttivo.

ART. 26 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

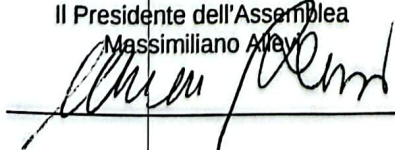
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, le relative disposizioni attuative e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea

Massimiliano Allevi



Il Segretario verbalizzante

Pietro Tulli

